

TI_GERICHTE 33.2007.7 vom 8. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2007.7

FR: TI_GERICHTE 33.2007.7 du 8 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 33.2007.7 del 8 ottobre 2007

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

E. 3

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." Per il 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in CHF 18'140.- per persone sole, in CHF 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in CHF 9'480.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 07 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 22 settembre 2006). Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2). Inoltre, giusta l'art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti: "(...) d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (...)." L'art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono: "(...) b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. (...) d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (...)." 5. Oggetto del contendere è il diritto dei ricorrenti alla percezione di prestazioni complementari. Gli assicurati sono divorziati dall '

E. 8

giugno 1995 (doc. C1) e almeno dal 1° marzo 2005 convivono a _____, suddividendo le spese dell' alloggio (doc. 17). Se fino al marzo 2007 la Cassa cantonale di compensazione ha eseguito il calcolo del diritto alle PC di RI 1 ritenendolo persona sola, da quando anche l' ex coniuge gode di un proprio diritto all' AVS l' Amministrazione ha rivisto questa situazione, sommando i redditi determinanti e le spese riconosciute di

entrambi, poiché, a suo dire, anche se divorziate, queste persone continuano a convivere more uxorio, ossia quali coniugi di fatto. Questo Tribunale deve quindi analizzare se, correttamente, la Cassa ha considerato RI 1 ed RI 2 analogamente ad una coppia coniugata e quindi se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi considerati nella decisione impugnata siano corretti. 6. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale. Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla legge: persone sole, coniugi, orfani. Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate (N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024 DPC). Giusta il N. 2025 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate. L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC). Secondo il N. 2029 DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente. A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli importi per il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione. Il calcolo separato deve essere eseguito soltanto se uno dei coniugi o un altro membro della famiglia soggiorna lungamente all'estero o il cui luogo di dimora è sconosciuto (N. 2031 DPC), oppure se i coniugi che hanno diritto ad una propria rendita dell'AVS o dell'AI sono separati legalmente (N. 2033 DPC). Per il caso in esame, torna applicabile la situazione in cui i coniugi sono conviventi (N. 2032 DPC). Sulla scorta della STFA del 18 novembre 1985 nella causa N.S., di cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143, l'UFAS ha redatto nel 1998 il N. 2032 DPC, che così recitava: " Per tutti i coniugi che non vivono separati, i redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Ciò vale anche se i coniugi separati legalmente (o divorziati) continuano a convivere o ritornano a convivere dopo una breve separazione (RCC 1986 p. 143)." Questa direttiva è stata modificata nel 2002 ed il suo tenore è il seguente: " Per tutti i coniugi che non vivono separati, i redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e confrontati con l'importo destinato alla copertura dei bisogni vitali della coppia. Ciò vale anche quando i coniugi separati legalmente continuano a convivere (RCC 1986 p. 143) o ritornano a convivere dopo una breve separazione." Nel caso giudicato dal TFA nel 1985, si trattava di due coniugi separati legalmente dal 1968 che, ciononostante, continuavano a vivere insieme. Nel 1984 il marito ha domandato le prestazioni complementari, ma la Cassa di compensazione le ha negate, poiché il reddito da prendere in considerazione superava il limite di reddito per coniugi (a quel momento, pari a CHF 17'100.-). Ritenuto che le PC hanno lo scopo di garantire un reddito minimo alle persone indigenti che percepiscono una rendita AVS o AI, il diritto alle PC è fondato su considerazioni d'ordine economico di cui occorre tenere conto anche nell'ambito dell'art. 1 vOPC-AVS/AI (modificato dal 1° gennaio 2004) relativo ai coniugi separati. Per il calcolo separato delle PC, si considera

dunque come determinante non il fatto stesso della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni complementari - nonostante la separazione effettiva della coppia - non si giustificerebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). Nel caso esaminato dal TFA, malgrado continuassero a convivere nel medesimo appartamento, i coniugi erano formalmente e legalmente separati al momento in cui la Cassa ha reso la sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il Tribunale federale delle assicurazioni ha giudicato corretto fondarsi sulle circostanze effettive e non soltanto su quelle giuridiche. Così, la situazione economica non era mutata nonostante la separazione pronunciata dal giudice, poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune. Siccome determinanti sono le circostanze economiche, le PC dovevano essere calcolate secondo le regole valide per i coniugi che vivono insieme.

7. La controversia all' esame attuale del TCA, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, trova delle analogie con le argomentazioni appena riportate e può essere posta alla base del presente giudizio. Infatti, RI 2 e RI 1 si sono uniti in matrimonio nel 1964 ed hanno ottenuto il divorzio nel 1995. A quell' epoca, risulta che vivessero separati (doc. C1 dell' inc. n. 33.2007.7). Tuttavia, come rilevabile dal contratto di locazione (doc. 26), dall' inizio del 2005 essi sono locatari di un appartamento di 105 mq "abitazione familiare per due persone". A non averne dubbio, al momento in cui la Cassa ha reso la sua decisione, quindi il 13 aprile 2007 (docc. 52 e 53), i coniugi in questione abitavano insieme a _____ e ciò almeno dal mese di marzo 2005 (doc. 17: domanda di prestazioni complementari dell' assicurato). Pertanto, indipendentemente dalle circostanze legali, secondo le quali essi sono divorziati ed andrebbero ritenuti, ai fini della PC, delle persone sole, fanno invece stato le circostanze economiche presenti (ed in essere da almeno due anni e mezzo) quando la Cassa ha reso la propria decisione. Quindi, a mente del TCA, è possibile affermare che sia durante l' unione coniugale, sia dopo il divorzio, almeno dal marzo 2005 in poi, non v' è stato un cambiamento della situazione economica dei coniugi RI 1. Essi, in effetti, continuano a condividere l' appartamento (coniugale) allacciato ad un unico collegamento telefonico intestato al marito. I coniugi si vedono inoltre recapitare un conteggio unico delle spese accessorie (doc. 25). Dal profilo delle prestazioni complementari, dunque, sia durante il matrimonio sia una volta intervenuto il divorzio - per il periodo che qui interessa - nulla è cambiato dal profilo economico. In questo senso, i ricorrenti vanno quindi senza dubbio considerati come persone coniugate, indipendentemente dalla circostanza che essi siano legalmente divorziati l' uno dall' altro, poiché continuano comunque a vivere insieme. Ne discende che la decisione della Cassa di compensazione di computare il fabbisogno vitale per coniugi (CHF 27 ' 210.-) è corretta, così pure di eseguire un calcolo congiunto per gli ex coniugi conviventi sommando le loro spese ed i loro redditi.

8. Per ciò che concerne le spese dei ricorrenti, l' importo stabilito dalla Cassa in CHF 51 ' 138.- va dunque confermato, trattandosi, oltre al limite di reddito appena determinato, del contributo fisso per l' assicurazione malattia di CHF 4 ' 464.- per ogni coniuge e del massimo deducibile di CHF 15 ' 000.- per la pigione lorda, sebbene il costo reale a loro carico sia di CHF 18 ' 000.-.

9. Per contro, l' importo della sostanza computabile individuato dalla Cassa va corretto. Infatti, come sostenuto dall' assicurata RI 2, la liquidazione a suo favore del capitale del II pilastro (CHF 39 ' 204,90 + CHF 564.-) è avvenuta il 4 maggio 2005 (doc. 37) sul suo conto corrente postale (doc. 49) e questa somma - almeno in parte - le è servita per vivere nel 2005 e nel 2006. La ricorrente ha parzialmente giustificato l' utilizzo di questa somma con: l' acquisto di un' automobile d' occasione a fine dicembre 2006 (doc. 54: CHF 4 ' 900.-), il pagamento delle imposte

cantonali (doc. 48: CHF 794.-) e federali (doc. 47: CHF 69,60) nel 2006 relative alla liquidazione in capitale della previdenza professionale, il pagamento delle imposte a _____ (doc. C4: CHF 2 ' 000,50) - dove viveva prima di trasferirsi in Ticino -, l'acquisto di un computer con schermo LCD (docc. C5 e C6: CHF 1 ' 500.-), il costo di cure dentarie (doc. C7: CHF 775,20), gli acquisti per il giardino (CHF 1 ' 000.-), le spese per l'arredamento (CHF 1 ' 500.-), l'acquisto di una macchina per il caffè e di un forno a microonde (doc. 49: CHF 1 '700 .-), per complessivi CHF 14'239.30. Nel 2005 la ricorrente ha ricavato CHF 12 ' 206.- dalla sua attività professionale esercitata dapprima in Svizzera tedesca (doc. 40: 2 ' 539.-) poi in Ticino (doc. 41: CHF 9 '667 .-), CHF 11 '

E. 012

quali indennità di disoccupazione (doc. 39) e CHF 15 ' 979.- a titolo di indennità giornaliera per perdita di guadagno (doc. 40), per un'entrata totale di CHF 39 ' 197.-. A ciò si aggiungono le prestazioni in capitale della previdenza assommanti a CHF 39 ' 769.-. Nel 2006 l'assicurata ha conseguito CHF 31 ' 370.- dall'assicurazione disoccupazione (doc. 42) e CHF 2 ' 742.- dall'attività professionale svolta in Ticino (doc. 38), per un'entrata di complessivi CHF 34 ' 112.-. A richiesta del TCA (doc. XII), la ricorrente ha prodotto il saldo al 31 dicembre 2004 del conto per la cauzione della locazione presso _____ (doc. C1: CHF 1 ' 000,40) e del conto _____ (doc. C2: CHF 3 ' 714,05), come pure il saldo al 31 dicembre 2005 del conto _____ aperto il 28 ottobre 2005 (doc. C3: Fr. 20 ' 016,25). Al 31 dicembre 2006 la sua sostanza era composta di CHF 1 ' 354,30 sul _____, di CHF 20 ' 214.- depositati sul _____ e di CHF 1 ' 009,30 presso _____. Rispetto al 2005, questi ultimi due importi sono rimasti praticamente invariati, mentre il primo è diminuito di CHF 2 ' 700.-. Le entrate dell'ex marito sia nel 2005 che nel 2006 sono state pari a CHF 17 '579 .-, di cui CHF 15 '924 .- di rendita AVS e CHF 1 ' 655.- di rendita estera (doc. 16, sebbene la dichiarazione fiscale 2005 indichi altri importi: doc. 33). La sua sostanza, pari a CHF 98.- nel 2005, è salita a CHF 114,60 nel 2006 (docc. 31 e 32). Dall'esame dei dati che precedono, questo Tribunale giunge alla conclusione che l'avere di vecchiaia versato all'assicurata nel 2005 sia stato consumato dalla ricorrente, e ciò per far fronte ad esigenze proprie. Ne consegue che l'ammontare di CHF 39'204.- aggiunto dalla Cassa non appare corretto. La decisione va pertanto annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, accertata l'entità del consumo è quindi l'esatta sostanza da computare esistente al momento determinante, emani una nuova decisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.